TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 8/2/2023, innanzi al Giudice dott. Paolo Criscuoli, viene chiamata la causa R.G. n. 4197 dell'anno 2020, con le forme della trattazione scritta.

IL GIUDICE

Viste le note autorizzate depositate, dopo la camera di consiglio, provvede come di seguito.

****

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli, all'udienza del 8/2/2023 ha pronunciato, dopo la camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4197 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1 c.f. *C.F._1* elettivamente [redacted] in *Indirizzo_1*, presso lo studio dell'Avv. [redacted] (pec *Email_1* che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione;

– attore –

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

CONTRO

Controparte_1

[...] P.I *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] (pec *Email_2*, giusta e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' *CP_1* sita in Palermo *Indirizzo_2*.

– convenuta –

****

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_2* conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l' *Controparte_2* *[...]* (di seguito " *CP_1* ") chiedendone la condanna al risarcimento per danno, con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Esponeva che il 3.04.2017 veniva ricoverato presso il reparto di Neurologia di *CP_1* per accidente cerebrovascolare e che, nello stesso giorno, gli veniva applicato un catetere vescicale.

In data 5 maggio 2017, a seguito di urino-coltura, il paziente risultava positivo alla *Klebsiella Pneumonia.*

Dimesso in seguito ad urino coltura negativa, in data 22.12.2017, l'attore veniva ricoverato presso il reparto di urologia [redacted] di Palermo, dove gli veniva diagnosticata l'IRA (insufficienza renale acuta) ed accertata nuovamente infezione da *Klebsiella Pneumonia;* successivamente lo stesso veniva sottoposto ad intervento di resezione transuretale della prostata (TURP).

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

Deduceva la sussistenza della responsabilità della struttura convenuta per il contagio da infezione nosocomiale fin dal primo ricovero; allegava in dettaglio l'inadempimento da parte dei sanitari di CP_1 per avere in detta occasione il personale infermieristico applicato, inopportunamente, catetere vescicale, in assenza di apposita prescrizione medica, e per non averlo rimosso tempestivamente aumentando così il rischio di infezione batterica, in concreto poi manifestatasi.

Riferiva di avere subito, a cagione dell'infezione contratta, postumi invalidanti pari al 14%, nonché un ITP all'80% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 180, ITP al 25% di gg. 240.

Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patiti pari ad Euro 88.000,00, oltre alle spese mediche sostenute per Euro 21.281,28, con vittoria di spese di lite.

La struttura convenuta, ritualmente costituitasi, contestando le allegazioni di parte attrice chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese.

Deduceva che le procedure medico sanitarie svolte presso CP_1 erano state correttamente eseguite; assente il nesso causale tra la condotta dell' CP_1 ed il danno lamentato dall'attore. Eccessiva, inoltre, la pretesa risarcitoria.

Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria con ctu medico legale.

Disposto lo scambio di note conclusive, la causa veniva decisa all'udienza odierna svolta con le forme della trattazione scritta.

****

Provato *per tabulas* che l'attore in data 3.04.2017 veniva ricoverato presso il reparto di Neurologia di CP_1 e che ivi gli veniva applicato catetere

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

vescicale; provato altresì che, in data 5.05.2017, il paziente è risultato positivo alla infezione ospedaliera *Klebsiella Pneumonia,* recidivante in occasione di un secondo ricovero nel novembre dello stesso anno, e che lo stesso ha successivamente subito intervento di TURP.

In merito alla dedotta responsabilità della struttura ospedaliera convenuta per lesioni da infezione nosocomiale va rilevato che la ctu medico legale svolta nel corso del processo, pur accertando la correttezza della scelta medica di cateterizzare il paziente in presenza di ritenzione di urina e di mantenere il catetere vescicale per tutto il periodo del primo ricovero presso la struttura (superando così una delle allegazioni di inadempimento mosse da parte attrice), ha tuttavia acclarato la riconducibilità dell'infezione da *Klesbiella Pneumonia* all'inserzione del catetere al momento del ricovero del *CP_3*

Le negatività all'urino cultura al momento delle dimissioni, peraltro, era poco indicativa poiché il soggetto era sottoposto a terapia antibiotica e comunque, la infezione aveva avuto una recidiva, rilevata in occasione del secondo ricovero a distanza di qualche mese.

La ctu, sulla scorta della documentazione in atti, ha individuato una responsabilità dell' *Controparte_1* alla luce della prevedibilità ed evitabilità dell'infezione nosocomiale, non avendo l'ente fornito la prova della adozione di opportune misure di prevenzione e controllo in relazione a tale specifica ICA.

Non provato, infatti, da parte convenuta di avere adottato, nel caso di specie, le prescrizioni previste dalle linee guida di riferimento, volte appunto a scongiurare l'insorgere di tali pur prevedibili complicanze.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

Deve dunque ritenersi che il processo infettivo subito dall'attore sia da ascriversi alla condotta negligente della struttura ospedaliera CP_1 che ha omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare la (prevedibile) infezione nosocomiale.

La domanda attorea va, quindi, accolta.

Tuttavia, in merito alle conseguenze effettivamente riconducibili alla condotta della struttura ospedaliera convenuta, la relazione dei ccttuu ha accertato che "… *malgrado il paziente abbia contratto l'infezione da Klebsiella, infezione ospedaliera, presso il PO di* CP_1 *, la successiva terapia chirurgica disostruttiva della prostata non è stata necessaria conseguentemente all'infezione, bensì risultava indicata e opportuna per risolvere i problemi ostruttivi da ipertrofia prostatica benigna da cui il paziente era affetto, indipendentemente dall'infezione urinaria*"; inoltre "*le complicanze riferite (incontinenza urinaria) sono conseguenti all'intervento disostruttivo e non all'infezione ospedaliera contratta dal paziente…il cateterismo vescicale non può essere considerata la causa di ritenzione acuta di urina e di incontinenza urinaria… la ureteroidronefrosi è conseguente ad un calcolo ureterale correttamente trattato presso la il reparto di urologia dell* [...] CP_4 *di Palermo e non esiste correlazione tra quanto eseguito durante il ricovero presso il P.O.* CP_1 *e l'insorgenza di un calcolo ureterale*".

Esclusa, quindi, la riconducibilità eziologica all'infezione nosocomiale contratta dal CP_3 delle ulteriori complicanze riferite dal paziente (incontinenza urinaria) e del successivo intervento di TURP a cui il CP_3 è stato sottoposto.

La ctu, con valutazioni ampiamente condivisibili, ha conclusivamente ricondotto alla complicanza infettiva un periodo di inabilità temporanea così determinata: ITP al 75% di giorni 60, ITP al 50% di giorni 60 e ITP al 25% di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

giorni 90, riconoscendo altresì la congruità delle spese mediche sostenute dall'attore durante il (solo) periodo di inabilità temporanea, limitatamente a quelle riconducibili all'infezione contratta.

In considerazione delle valutazioni sopra espresse, applicando i criteri previsti nelle tabelle previste dal CAP per i danni micropermanenti, in favore dell'attore, tenuto conto dell'età al momento del consolidamento dei postumi può essere riconosciuto un risarcimento di Euro 4.952,03 per i giorni di invalidità temporanea derivanti dalla condotta negligente della struttura sanitaria convenuta.

Provate spese mediche, limitatamente a quelle ritenute congrue dalla ctu in relazione alle specifiche conseguenze correlate all'inadempimento, per Euro 4.351,61.

L'importo complessivo sopra determinato (Euro 9.303,64) deve essere devalutato alla data dell'illecito e rivalutato ad oggi con applicazione di un saggio di interessi pari a quello legale sulla somma anno per anno rivalutata.

Il risarcimento spettante all'attore, pertanto, è pari ad euro 9.516,30, oltre interessi dalla decisione al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, salva la compensazione per la metà per la sproporzione tra *petitum* ed accordato, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-097

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

Condanna l *Controparte_5* al pagamento in favore di *Parte_3* della somma di euro 9.516,30, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

Compensa per la metà le spese di lite tra le parti;

Condanna l *Controparte_5* al pagamento della metà delle spese di lite in favore di *Parte_3*, metà che liquida in complessivi euro 2.250,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., disponendone il pagamento in favore del difensore antistatario avv. [redacted]

Pone definitivamente a carico dell' *Controparte_6* *[...]* le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Palermo, il 8/2/2023.

Il Giudice

dott. Paolo Criscuoli

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it